



Uff. : Area Affari Economici Sigla: LA/sp

Imprese varie

Rif. : _____ del :

LORO SEDI

Allegati :

Invio via PEC

Oggetto: novità in materia di richiesta e rilascio di Certificati di Origine e altri documenti per l'estero.

Spettabile impresa,

nel corso dei prossimi mesi, le procedure riguardanti la richiesta e l'emissione dei certificati di origine non preferenziale e degli altri documenti destinati all'estero presenteranno diverse novità, di seguito descritte. In attuazione di processi di digitalizzazione sempre più avanzati e all'applicazione di standard internazionali qualificati, la procedura di richiesta con "stampa in azienda" dovrà diventare, entro l'anno, lo standard per tutte le richieste.

Dal 4 marzo 2024 il ritiro presso la portineria della CCIAA dei documenti per l'estero richiesti tramite il portale Telemaco/Cert'ò potrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DELLA DISTINTA PRATICA**, scaricabile in autonomia dalla Vostra scrivania Cert'ò, entrando nel dettaglio pratica: questo documento, recando gli estremi del certificato emesso, consente una maggiore tracciabilità e controllo delle procedure di consegna dei documenti al richiedente. Non sarà quindi più possibile procedere con il ritiro dei documenti con la presentazione della email di "Chiusura pratica" inviata dal sistema.

Dal 1° aprile 2024 NON SARÀ PIÙ ATTIVO IL SERVIZIO DI RECAPITO DEI DOCUMENTI PER L'ESTERO, che attualmente può essere richiesto dall'impresa allegando alla pratica telematica in Telemaco/Cert'ò anche la distinta di richiesta del servizio e selezionando l'opzione "Invio postale" in sede di inoltro telematico, con contestuale impegno da parte dell'impresa a rimborsare la CCIAA delle somme da questa anticipate per il servizio. Dal 1° aprile 2024 non sarà, pertanto, più disponibile l'opzione "Invio Postale".

Dal 1° luglio 2024 le richieste riguardanti l'emissione di un certificato di origine potranno essere effettuate **ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITÀ "STAMPA IN AZIENDA"**; richieste pervenute senza selezionare questa opzione saranno respinte.

Potranno essere ancora richieste con "Ritiro presso la CCIAA" i Certificati di Origine relativi a pratiche telematiche che comprendano anche la richiesta di visto su altri documenti (fatture, packing list, etc), oltre che ovviamente i documenti, diversi dal Certificato di Origine, richiesti con richiesta telematica del tipo "Visti".

Si ricorda che l'accreditamento all'emissione del certificato in modalità "STAMPA IN AZIENDA" è GRATUITO e le relative procedure sono state ulteriormente semplificate, senza più vincoli o requisiti particolari per i soggetti richiedenti, fatta salva la sottoscrizione di uno specifico atto di impegno di cui la Camera avrà cura di monitorare il rispetto.

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005.

Responsabile del procedimento: Luisella Acerbi
Servizio Promozione e Sviluppo
U. O. Certificazione estero e preparazione ai mercati internazionali
E-mail: commercioestero@vr.camcom.it





Per dettagli sulla modalità di adesione alla procedura per il rilascio dei certificati di origine in modalità “STAMPA IN AZIENDA”, Vi invitiamo a consultare la pagina

<https://www.vr.camcom.it/content/il-certificato-comunitario-di-origine-non-prefenziale#stampa-in-azienda-dei-certificati-di-origine-con-procedura-semplificata>

del nostro sito, dove troverete le indicazioni operative per l’accreditamento.

Di seguito, troverete anche un promemoria sulle modalità di presentazione delle pratiche e sulla documentazione da presentare a seconda della casistica: su questi argomenti, oltre che sulle novità dettagliate in premessa, vi anticipiamo che stiamo programmando, **per il mese di febbraio, un incontro operativo con le imprese per dettagliare e chiarire questi aspetti.**

I nostri uffici sono ovviamente a disposizione per ogni chiarimento ai consueti riferimenti, attraverso la casella di posta elettronica commercioestero@vr.camcom.it.

L’occasione è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

La Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo

(Luisella Acerbi)

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005.

Responsabile del procedimento: Luisella Acerbi
Servizio Promozione e Sviluppo
U. O. Certificazione estero e preparazione ai mercati internazionali
E-mail: commercioestero@vr.camcom.it





PROMEMORIA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PER L'ESTERO

Si ricorda **che le pratiche devono essere evase dall'ufficio in ordine cronologico di arrivo**, quindi i tempi di presa in carico ed evasione possono dipendere, banalmente, anche da quante pratiche siano state inviate prima delle Vostre.

Seppure i reali tempi di evasione siano storicamente ampiamente inferiori, **l'ufficio garantisce l'evasione delle richieste entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione (al netto delle eventuali richieste di rettifica/integrazioni)**, quindi si prega, nei limiti del possibile, di tenere presente queste tempistiche in fase di programmazione delle richieste.

Infine, si richiama l'attenzione sulla scelta dello sportello virtuale, "**Sede di Verona – Merce UE**" piuttosto che "**Sede di Verona – Merce extra UE**", al quale inviare le richieste telematiche, che deve essere fatta in base all'origine dei prodotti, e sulla correttezza della documentazione probatoria dell'origine che deve essere allegata alle richieste.

- Allo sportello virtuale "**Sede di Verona – Merce UE**" dovranno essere indirizzate tutte le pratiche riguardanti spedizioni/certificati di origine per **merce interamente di origine dell'UE** o **merce non interamente di origine dell'UE, ma che ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine dell'Unione europea** (per la definizione di lavorazione sostanziale si fa riferimento all'art. 60, comma 2, del CDU Regolamento UE n. 952/2013 e a quanto analogamente richiamato nelle linee guida europee).
- Allo sportello virtuale "**Sede di Verona – Merce extra UE**" dovranno essere indirizzate tutte le pratiche riguardanti **merce non di origine dell'UE, ma di un Paese terzo**. Sempre a questo sportello dovranno essere indirizzate anche le pratiche riguardanti spedizioni/certificati di origine nelle quali siano presenti **sia merci di origine dell'UE che di paesi terzi**.

Per quanto riguarda la **richiesta telematica degli altri documenti e visti per l'estero** diversi dal certificato di origine (visti su fatture, attestato di libera vendita, Anexo IX per l'esportazione dei vini in Brasile, visto di deposito agli atti, etc), cioè alla tipologia di pratica "Richiesta visti – Autorizzazioni – Copie certificato", l'impresa farà riferimento all'origine delle merci indicate in questi attestati/documenti di cui si chiede il rilascio/visto al fine di identificare lo sportello virtuale al quale indirizzare la richiesta telematica.

Premesso che ad ogni richiesta di certificato di origine **deve essere sempre allegata la fattura di vendita**, in formato .PDF firmata digitalmente dal presentatore, si riportano di seguito le principali casistiche riguardanti la **documentazione probatoria dell'origine** da allegare alla richiesta telematica, anche questa in formato .PDF firmata digitalmente dal presentatore/richiedente.

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005.



DOCUMENTAZIONE PROBATORIA - PRATICHE SPORTELLO VIRTUALE “SEDE DI VERONA – MERCE UE”

Per quanto riguarda le richieste di rilascio di certificati di origine per **merci di origine dell'UE**, le dichiarazioni contenute nella domanda riguardanti il produttore della merce (l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dello stabilimento dove è stata prodotta/fabbricata la merce) sono ritenute valide senza altre giustificazioni, ma:

- se la Camera di commercio ritiene necessario verificare l'esattezza della dichiarazione del richiedente, questi è tenuto a fornire, su richiesta della Camera di commercio, ogni notizia utile a favorire le ricerche necessarie a tali verifiche. A tale scopo egli deve far conoscere i processi di fabbricazione delle merci designate nel certificato di origine;
- se le giustificazioni richieste non sono prodotte o qualora non siano soddisfacenti per la Camera di Commercio, questa deve rifiutare il rilascio del certificato di origine, conservare la domanda ed annotare sulla stessa il motivo del rifiuto.
- quando risulta dalla domanda, o qualora la Camera di commercio ne sia a conoscenza, che le merci non sono state prodotte nell'impresa del richiedente, quest'ultimo deve fornire tutti i documenti comprovanti l'origine delle merci. Sono considerati idonei a tale scopo:

- a) i certificati di origine rilasciati da altri organismi UE abilitati al rilascio;
- b) le fatture, i buoni di consegna, le dichiarazioni di origine rilasciate dai produttori nel quadro di accordi preferenziali, o altri documenti giustificativi, se comprovano o se da essi si può comunque desumere che le merci sono state prodotte nell'Unione europea.

Nel caso in cui la **merce è stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante**, il richiedente deve provvedere, a propria tutela, a farsi rilasciare dal venditore/commerciante una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che deve essere allegata alla richiesta. La Camera di commercio deve comunque avere conferma dell'effettivo Paese ove è avvenuta la produzione o l'ultima trasformazione sostanziale della merce attraverso qualsiasi prova ritenuta idonea allo scopo: certificato di origine rilasciato dallo Stato membro di cui le merci sono state dichiarate originarie, dichiarazione del produttore della merce, certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate dal Paese di riferimento, etichettature "made in" riconducibili ai beni esportati.

Se la **merce non è interamente di origine dell'UE, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine dell'Unione europea**, deve essere normalmente indicato la denominazione e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. La Camera di commercio può accettare anche l'indicazione del solo Paese di origine, ma l'impresa deve documentare in modo esaustivo che le merci sono state prodotte nello Stato membro dichiarato, attraverso le forme già descritte in precedenza.

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005.



DOCUMENTAZIONE PROBATORIA - PRATICHE SPORTELLO VIRTUALE “SEDE DI VERONA – MERCE EXTRA UE”

Per quanto riguarda invece le richieste di rilascio di certificati di origine per merce non di origine dell’UE, ma di un Paese terzo, occorre allegare alla domanda telematica, in formato .pdf e firmati digitalmente dal presentatore, i documenti che giustificano l’origine delle merci.

I documenti considerati idonei a comprovare l’origine delle merci sono:

- a) i certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio;
- b) le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine;
- c) le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o dell’Unione europea per l’accesso ad un regime doganale in territorio dell’Unione europea (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l’origine, le polizze di carico indicanti anch’esse specificatamente l’origine;
- d) esclusivamente acquisendo quale prova di origine un altro certificato di origine emesso da un organismo estero abilitato o eventuali certificazioni sanitarie emesse da organismi esteri ufficiali, dalle quali risulti in modo esplicito la menzione dell’origine dei beni, qualora nelle cosiddette operazioni di triangolazione internazionale, la spedizione parta non dal territorio dell’Unione europea, ma da un Paese extra UE, per raggiungere un’altra destinazione terza indicata nella fattura di esportazione;
- e) l’esibizione di etichettature “Made in” accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, nella quale sia esplicitato che le stesse sono riconducibili alle merci in esportazione.

Nel caso di merce Extra UE, la semplice fattura di acquisto o dichiarazioni di origine da parte del fornitore NON SONO CONSIDERATE PROVE IDONEE a giustificare l’origine della merce.

Tuttavia, **al fine di favorire la semplificazione amministrativa**, la Camera di Commercio di Verona consentirà, in alternativa, di allegare alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesta i motivi della mancata presentazione dei documenti probatori di cui sopra e si obbliga a produrli - anche in un secondo momento - a richiesta della Camera di commercio, anche in ambito di controlli a campione. **Ovviamente, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovranno essere indicati gli estremi dei documenti probatori (data, numero, etc), come già dettagliato nel precedente paragrafo.**

Tale pratica viene concessa - anche in via ricorrente - **esclusivamente** agli esportatori abituali, agli Esportatori Autorizzati o registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati) e agli operatori che dispongono dello status, riconosciuto dall’amministrazione doganale, di AEO (operatore economico autorizzato), quindi nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovranno essere indicati anche gli estremi relativi al possesso di tali requisiti. La Camera di commercio si riserva sempre la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese in tali circostanze.

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005.